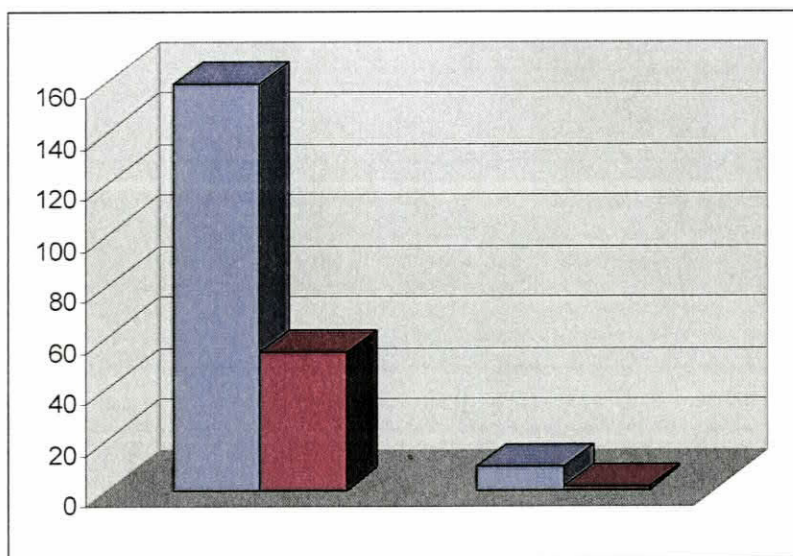


**Le procedure di infrazione a carico dell'Italia per stadio
della procedura e tipologia di violazione.**
(dati al 31 ottobre 2007)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 226 TCE	Articolo 228 TCE	Totali
Violazione del diritto comunitario	159	9	168
Mancata attuazione di direttive	54	1	55
Totali	213	10	223



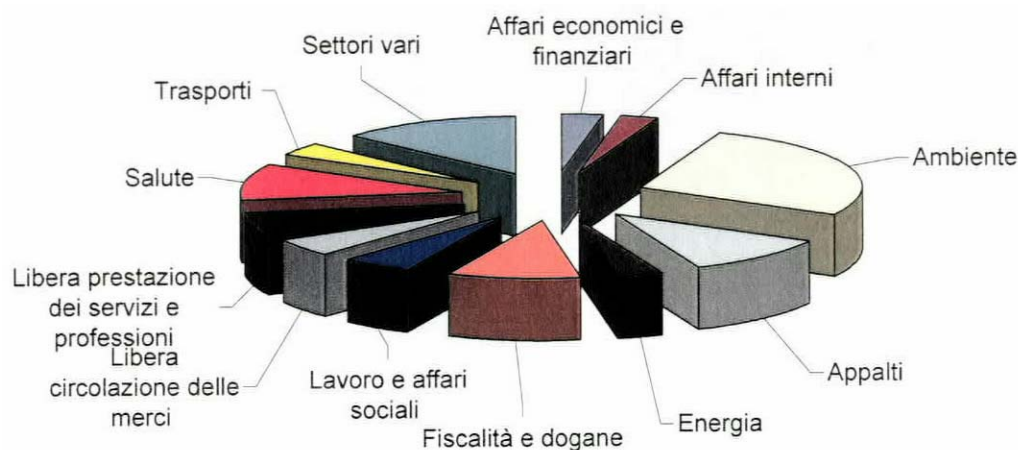
2.1.1 Analisi per settore

I settori maggiormente interessati dal contenzioso Italia-UE sono: l'ambiente (ben 61 casi), gli appalti, la tassazione e le tariffe doganali, come evidenziato nella tabella seguente, che riporta i dati sulla ripartizione settoriale delle procedure di infrazione attualmente in itinere.

Procedure di infrazione Italia – UE Articolazione per settori (Dati al 31 ottobre 2007)				
Settore	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE	Totale Procedure	% sul totale
Affari economici e finanziari	4	3	7	3,1
Affari interni	3	3	6	2,7
Ambiente	7	54	61	27,4
Appalti	0	24	24	10,8
Energia	2	5	7	3,1
Fiscalità e dogane	0	22	22	9,9
Lavoro e affari sociali	1	11	12	5,4
Libera circolazione merci	2	9	11	4,9
Libera prestazione servizi	3	10	13	5,8
Salute	19	4	23	10,3
Trasporti	4	4	8	3,6
Vari settori*	10	19	29	13,0
Totale	55	168	223	100

* L'aggregato Vari settori comprende: Affari esteri, Agricoltura, Comunicazione, Concorrenza e aiuti di stato, Giustizia, Istruzione Università e Ricerca, Libera circolazione di capitali, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela dei consumatori

L'analisi conferma, per la maggior parte dei settori, la prevalenza delle violazioni al diritto Ue, rispetto alle contestazioni di mancata attuazione che prevale, invece, per le infrazioni in materia di Salute. Di seguito si prospetta l'evidenza grafica relativa all'articolazione per settore.

Procedure di infrazione per settore**2.1.2. Ripartizione dei dati per fase procedurale**

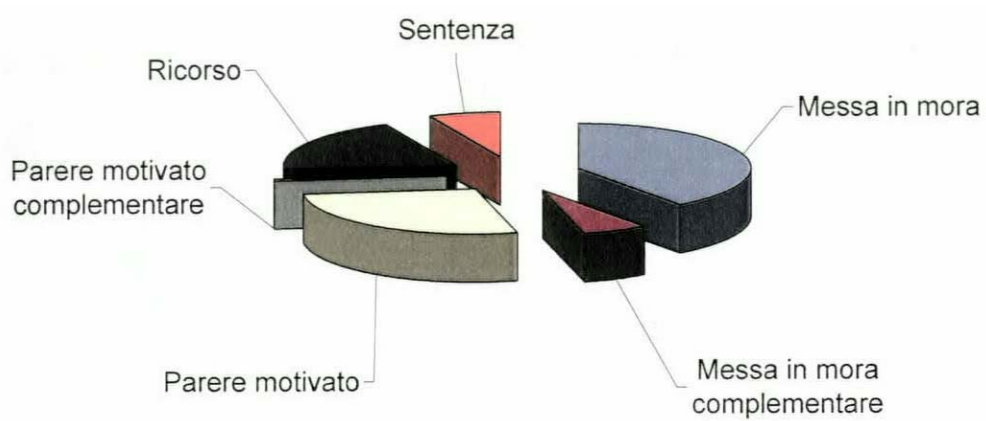
Un'ulteriore classificazione delle procedure di infrazione attualmente in itinere è quella che evidenzia, sia per le procedure ex art. 226 che ex art. 228, la fase specifica del contenzioso in cui attualmente versano rispetto ai vari passaggi previsti dall'iter comunitario:

- messa in mora: è l'atto iniziale con cui la Commissione rileva la violazione di una norma comunitaria;
- messa in mora complementare: è un atto ulteriore che segue alla messa in mora e che individua un nuovo profilo di violazione del diritto comunitario rispetto al precedente;
- parere motivato: si ha quando lo Stato membro non risponde nei tempi indicati dalla lettera di messa in mora, oppure risponde in maniera non esaustiva. In tale caso, la Commissione pone un nuovo termine per porre rimedio all'inadempimento contestato;
- parere motivato complementare: con tale parere vengono rilevati nuovi profili di violazione rispetto al precedente parere motivato;

- ricorso: si ha quando la Commissione rilevando il mancato adeguamento dello Stato Membro, propone ricorso alla Corte di giustizia delle CE;
- sentenza: nel caso di sentenza ex art. 226 del TCE la Corte di giustizia delle CE accerta formalmente l'inosservanza da parte dello Stato membro. In caso di sentenza ex art. 228 del TCE si riconosce che lo Stato non si è conformato alla sentenza ex art. 226 TCE e può prevedersi il pagamento di una sanzione.

Procedure di Infrazione Italia - UE Ripartizione per Fasi (Dati al 31 ottobre 2007)							
Stadio della Procedura	Fase della procedura						
	Messa in Mora	Messa in Mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 226 TCE	85	13	61	2	38	14	213
Articolo 228 TCE	3	1	4	-	2	-	10
Totali	88	14	65	2	40	14	223

La maggior parte delle procedure in itinere si colloca nella fase della Messa in Mora ex art. 226, seguite da quelle in fase di Parere Motivato. In totale solo 40 procedure sono giunte a ricorso davanti alla Corte di Giustizia e, di queste, 38 attengono all'art. 226 e 2 al 228 TCE. La Corte si è, al momento, pronunciata su 14 cause, tutte attinenti allo stadio pre-contenzioso ex art. 226.

Procedure di infrazione per fase

2.2 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: aspetti generali

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 228 TCE.

Infatti, sia che si tratti di Violazione o di Mancata Attuazione, le procedure di infrazione avviate dalla Commissione possono concludersi, in ultima istanza, persistendo la situazione di inadempimento, in una condanna inflitta dalla Corte di giustizia, che può prevedere anche il pagamento di sanzioni pecuniarie a carico dello Stato.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazioni di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, in connessione con l'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

a) Oneri diretti: sanzioni

La possibilità dell'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata esecuzione di una sentenza è stata introdotta dal Trattato di Maastricht che ha riformulato l'art. 171 del Trattato istitutivo nel nuovo articolo 228 del Trattato CE che testualmente recita: "La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato Membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfetaria o di una penalità".

Ai fini della determinazione di tali sanzioni, la Commissione europea ha stabilito, con la comunicazione n. 1658 del 2005, uno specifico metodo di calcolo del relativo importo e criteri di riferimento omogenei per tutti gli Stati Membri. Tali criteri attengono, in particolare, alla gravità ed alla durata dell'infrazione, nonché alla necessità di garantire una azione preventiva della violazione.

La Commissione può richiedere, anche in forma cumulativa:

- la comminazione di una penalità per ogni giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza a norma dell'art. 228 del TCE;
- la comminazione di una somma forfetaria che sanzioni la continuazione della infrazione tra la prima sentenza ex art. 226 TCE (di constatazione dell'inadempimento) e la sentenza a norma dell'art. 228 TCE.

Per computare la penalità giornaliera, la Commissione moltiplica un importo fisso di base di 600 euro al giorno per un coefficiente “gravità” (compreso tra 1 e 20) e per un coefficiente “durata” (minimo 1 e massimo 3), che tengano conto, come detto, della gravità e della durata dell’infrazione.

Ciò che si ottiene è a sua volta moltiplicato per il fattore n , fisso per ogni Stato membro, calcolato sulla base della capacità finanziaria dello Stato e del numero dei voti in Consiglio. Come stabilito nella comunicazione della Commissione del 2005, tale fattore è variabile a seconda degli Stati e per l’Italia è pari a 19,84.

Per quanto riguarda, invece, il calcolo della somma forfettaria, la Commissione applica un metodo che consiste :

- da un lato, nella determinazione di una somma forfettaria minima fissa (che per l’Italia è 9.920.000 euro);
- dall’altro, nel computo di un importo giornaliero proposto dalla Commissione alla Corte di giustizia, moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione, da applicare quando il suo risultato superi la somma minima di cui al punto precedente.

b) Oneri indiretti: misure di adeguamento

Come detto, le iniziative che le Autorità nazionali intraprendono per superare la situazione di contenzioso con l’Unione europea, conformando l’ordinamento interno alle norme UE, possono comportare oneri per la finanza pubblica. In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;
- oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione. Tali oneri sono possibili, ad esempio, nelle procedure del settore Appalti;
- minori entrate per l’erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte (tipico nelle procedure del settore Fiscalità);
- spese relative all’adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell’ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;

- oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato. In tale categoria rientrano, ad esempio, le contestazioni in materia di versamento delle risorse finalizzate ad alimentare il bilancio comunitario, cosiddette “Risorse Proprie”.

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;
- contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e di stabilimento all'interno degli Stati Membri dell'UE;
- questioni di tipo interpretativo, come ad esempio la nozione di rifiuto adottata dalla normativa italiana rispetto a quella comunitaria, che esclude alcuni materiali dagli obblighi derivanti dallo smaltimento di sostanze inquinanti.

Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti, a titolo esemplificativo, da un aumento della pressione fiscale oppure dal recupero di aiuti di stato erogati in favore di imprese, ritenuti dalla Commissione non compatibili con il mercato comune.

2.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

L'analisi delle procedure di infrazione in itinere ha portato alla classificazione tra le procedure per le quali si ipotizzano effetti finanziari, sia di carattere diretto (comminazione di sanzioni), sia indiretto, conseguenti alle misure di adeguamento richieste dalle Autorità comunitarie e tra le procedure per le quali non si intravedono conseguenze di carattere finanziario nel breve/medio periodo.

Al riguardo, si evidenzia che la valutazione dell'impatto finanziario è limitata al breve/medio periodo, nel presupposto che non si pervenga alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di giustizia a causa di un persistente inadempimento dell'Italia anche in presenza di una sentenza di condanna.

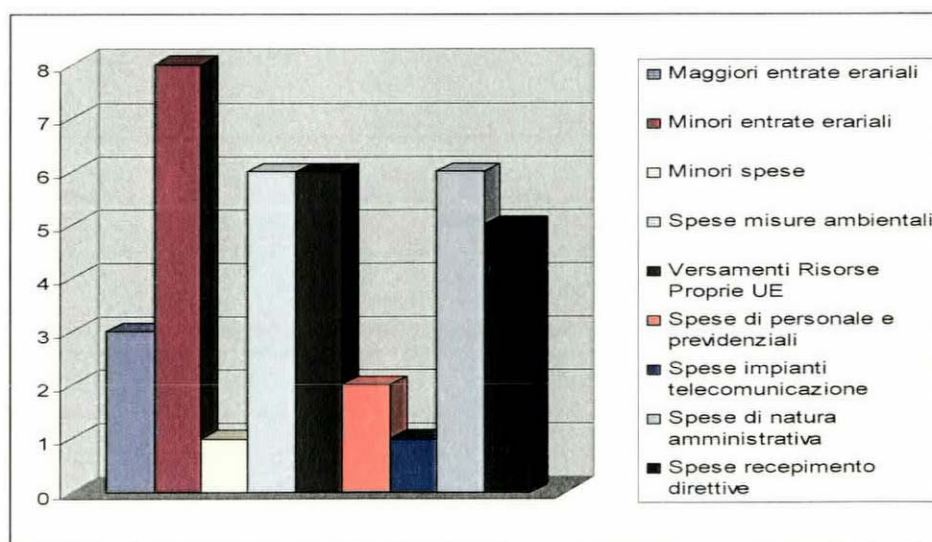
Di seguito sono, riepilogati, in primo luogo, i risultati dell'analisi di impatto finanziario delle procedure attualmente in itinere, rispetto alle quali sono state evidenziate le possibili conseguenze in termini di spese a carico del bilancio dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici.

In secondo luogo, viene evidenziata la ripartizione per settori di riferimento dei casi di contenzioso tra l'Italia e l'Unione Europea, aventi effetti per la finanza pubblica.

Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Classificazione per tipologia di impatto finanziario

Dati al 31 ottobre 2007

Tipologia di Impatto	Numero di procedure
Maggiori entrate erariali	4
Minori entrate erariali	7
Minori spese	1
Spese misure ambientali	6
Versamenti Risorse Proprie UE	6
Spese di personale e previdenziali	2
Spese impianti telecomunicazione	1
Spese di natura amministrativa	6
Spese recepimento direttive	5
TOTALI	38



Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario nel breve/medio periodo (Dati al 31 ottobre 2007)			
SETTORE	Procedure ex 226 TCE	Procedure ex 228 TCE	Totale
Affari economici e finanziari	1	-	1
Affari esteri	-	-	0
Affari interni	1	-	1
Agricoltura	1	-	1
Ambiente	3	3	6
Appalti	7	-	7
Comunicazioni	1	-	1
Concorrenza e aiuti di stato	-	3	3
Energia	-	-	0
Fiscalità e dogane	12	-	12
Giustizia	1	-	1
Istruzione, università e ricerca	-	-	0
Lavoro e affari sociali	1	1	2
Libera circolazione dei capitali	-	-	0
Libera circolazione delle merci	-	-	0
Libera circolazione delle persone	1	-	1
Libera prestazione dei servizi	-	-	0
Pesca	-	-	0
Salute	2	-	2
Trasporti	-	-	0
Tutela dei consumatori	-	-	0
Totali	31	7	38

2.4 Effetti finanziari procedure art. 226 TCE

Per i casi di contenzioso nella fase procedura ex art. 226 TCE non sono, nel breve/medio periodo, ipotizzabili sanzioni a carico dell'Italia, tenuto anche conto dei tempi molto lunghi di evoluzione del contenzioso comunitario.

Per tali fattispecie, quindi, sono stati estrapolati i casi da cui è ipotizzabile che scaturiscano oneri indiretti, connessi con l'eventuale adozione, in ambito nazionale, delle misure necessarie per superare le contestazioni della Commissione europea.

In taluni casi, tuttavia, non è possibile procedere in via autonoma alla puntuale quantificazione degli oneri, che deve essere rimessa alle Amministrazioni di settore responsabili dell'adozione delle misure correttive.

Per le infrazioni consistenti nella mancata attuazione di direttive comunitarie, l'analisi dell'eventuale impatto finanziario fa riferimento ai contenuti specifici del singolo provvedimento di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno. Laddove tale recepimento non sia ancora avvenuto, l'analisi di impatto viene rinviata alla fase di predisposizione degli strumenti normativi ed operativi necessari a dare esecuzione alle norme UE.

Di seguito vengono riportati, per ciascun settore di riferimento, dei prospetti riepilogativi che evidenziano le procedure, da cui si ritiene possano scaturire, nel breve-medio periodo, oneri finanziari per il bilancio pubblico.

Settore Affari economici e finanziari

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, si evidenzia che la procedura di infrazione 2006/4094, riguardante "Distribuzione di dividendi a fondi pensione stabiliti in altri Stati membri", potrebbe comportare degli oneri per il bilancio dello Stato, in termini di minori entrate per l'erario.

Infatti, le modifiche da apportare all'ordinamento interno, per venire incontro alle richieste della Commissione europea, dovrebbero consistere in una riduzione dal 15% all'11% dell'aliquota dell'imposta applicata sui dividendi distribuiti a favore di Fondi pensione comunitari che abbiano investito in Italia. Ciò potrebbe determinare una riduzione di gettito fiscale.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Affari economici e finanziari (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2006/4094 (Scheda n. 4) Distribuzione dividendi a fondi pensione stabiliti in altri Stati membri.	Violazione artt. 56 Trattato CE	Messa in mora ex articolo 226 TCE	Minori entrate erariali

Settore Affari Interni

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, si evidenzia che la procedura di infrazione 2006/0878, riguardante "Mancato recepimento della direttiva 2004/83. Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta" comporta oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla normativa di recepimento della direttiva comunitaria nell'ordinamento interno.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Affari Interni (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2006/0878 (Scheda n. 4) Qualifica di rifugiato o persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale	Mancato recepimento direttiva 2004/83	Parere motivato ex articolo 226 TCE	Oneri per recepimento direttive UE

Settore Agricoltura

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, si evidenzia che la procedura di infrazione 2002/5002, riguardante "Aliquota del 2 % sul fatturato relativo alla vendita di fertilizzanti da sintesi", potrebbe comportare degli oneri per il bilancio dello Stato, in termini di minori entrate per l'erario.

Infatti, le modifiche da apportare all'ordinamento interno per venire incontro alle richieste della Commissione europea, dovrebbero consistere nell'abolizione dell'imposta suddetta per i concimi a base di chelati. Ciò determinerebbe una riduzione di gettito fiscale.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Agricoltura (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2002/5002 (Scheda n. 1) Aliquota del 2 % sul fatturato per vendita di fertilizzanti da sintesi.	Violazione dell'articolo 90 TCE	Messa in mora Complementare ex art. 226 TCE	Minori entrate erariali

Settore Ambiente

Rispetto alle procedure ex art. 226 del TCE in itinere, quelle da cui potrebbero scaturire eventuali conseguenze finanziarie attengono, in primo luogo, al settore ambiente e, in particolare, alle misure compensative richieste dalla Commissione europea a fronte delle iniziative aventi incidenza sull'ambiente.

In tale settore, numerose procedure riguardano le richieste di rendere conformi alla normativa comunitaria gli impianti di depurazione, per consentire un efficace smaltimento dei rifiuti in aree considerate "sensibili" e di particolare interesse ambientale.

In tale ipotesi, le Autorità nazionali interessate dovranno adottare le misure di compensazione previste dalle direttive, i cui oneri verranno a gravare sulla finanza pubblica.

Viceversa, non sono state considerate portatrici di oneri aggiuntivi le numerose procedure riguardanti la richiesta di analisi su aree territoriali e marittime sensibili sotto il profilo naturalistico, nonché valutazioni di impatto ambientale (VIA), in quanto tali ricerche dovrebbero essere effettuate dalle ordinarie strutture tecniche delle competenti Amministrazioni pubbliche.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Ambiente (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della Procedura	Tipologia di impatto
N. 1998/2346 (Scheda n. 2) Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	Violazione direttiva 92/43/CEE	Messa in mora complementare ex art. 226	Spese per misure ambientali
2000/5152 (Scheda n. 8) Trattamento delle acque reflue urbane - Agglomerato Comuni della provincia di Varese - bacino fiume Olona	Violazione Direttiva 91/271/CEE	Sentenza Corte giustizia art. 226 TCE	Spese per misure ambientali.
2001/4156 (Scheda n. 9) Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche	Violazione Direttive 79/409/CEE 92/43/CEE.	Sentenza Corte giustizia art. 226 TCE	Spese per misure ambientali

Settore Appalti

Nell'ambito degli Appalti pubblici, altro settore in cui si concentra il contenzioso comunitario, la Commissione contesta le modalità di affidamento effettuate da Amministrazioni pubbliche centrali e territoriali. Si tratta in molti casi di affidamenti diretti di attività di gestione di servizi pubblici (cosiddetti affidamenti in house) in cui è stata riscontrata l'assenza di procedure concorsuali di evidenza pubblica nella scelta del soggetto attuatore del servizio, in violazione delle direttive in materia di appalti pubblici di forniture e servizi che sanciscono il principio di trasparenza, pubblicità e concorrenza.

In queste tipologie di spese, non sostenibili in via immediata, l'ente territoriale accusato di violazione delle direttive 92/50/CE e 2004/18/CE in materia di appalti dovrà, in caso di soccombenza, annullare il contratto in corso ed indire una nuova gara che rispetti le regole della concorrenza e trasparenza amministrativa, sostenendo costi sia per indire la procedura concorsuale, sia per i possibili ricorsi presentati dalle società attualmente affidatarie dei servizi.

Procedure di Infrazione Italia - UE Impatto finanziario Settore Appalti (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2000/4926 (scheda n. 2) Affidamento servizi informatici Comune di Mantova	Violazione direttiva 92/50/CEE	Ricorso Corte Giustizia	Spese amministrative
N. 2003/4545 (Scheda n. 6) Affidamento attività di trasporto sanitario. Regione Toscana.	Violazione Direttiva 92/50/CE	Ricorso Corte di Giustizia	Spese amministrative
N. 2004/4963 (Scheda n. 8) Affidamento concessione di lavori. Comune de L'Aquila	Violazione Direttiva 93/37/CEE	Parere motivato ex articolo 226 TCE	Minori spese
N. 2005/2336 (Scheda n. 9) Affidamento servizi informatici. Regione Puglia	Violazione Direttiva 93/37/CEE	Parere motivato ex articolo 226 TCE	Spese amministrative
2006/4496 (Scheda n. 18) Affidamento servizio di gestione dei rifiuti Comune di Contigliano (Rieti)	Violazione delle direttive 92/50/CE e 2004/18/CE	Parere motivato ex articolo 226 TCE	Spese amministrative
N. 2007/4269 (Scheda n. 20) Affidamento diretto servizio idrico Marche	Violazione direttiva 2004/18/CE e artt. 43 e 49 TCE.	Messa in mora ex articolo 226 TCE	Spese amministrative
N. 2007/4376 (Scheda n. 21) Affidamento servizio rifiuti urbani Comune di Rocca Priora	Violazione direttiva 2004/18/CE Artt. 43 e 49 TCE.	Messa in mora ex articolo 226 TCE	Spese amministrative

Settore Comunicazioni

Per il settore comunicazioni, l'unica procedura avente un impatto finanziario indiretto è la 2006/2114, riguardante la contestazione sulla mancanza di evidenza sul numero unico di emergenza 112 delle informazioni sulla localizzazione del chiamante.